

04713/2021



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Magda Cristiano	Presidente
Dott. Marco Vannucci	Consigliere
Dott. Paola Vella	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.
Dott. Luca Solaini	Consigliere

Liquidazione
compenso commissari
giudiziali; assenza di
motivazione;
impugnazione ex art.
111 Cost.

Ud. 26/1/2021 CC
Cron. 4713

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

C.O.C.L.

sul ricorso n. 21298-2017 r.g. proposto da:

ALCEA s.p.a. (cod. fisc. _____) in persona dell'amministratore
unico ing. _____ rappresentata e difesa, giusta procura
speciale apposta in calce al ricorso, dagli / _____)

- **ricorrente** -

contro

prof. _____ (cod. fisc. _____) avv. _____)
(cod. fisc. _____) e dott. _____ tutti
rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al
controricorso, dall'Avvocato [_____] con i quali elettivamente

ORD
360

2021

domicilia in

3

- **controricorrenti** -

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data 17.2.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/1/2021 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

RILEVATO CHE

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha liquidato ai commissari giudiziali del concordato preventivo Alcea s.r.l. la somma di euro 1.740.128,00 (al lordo della ritenuta d'acconto e già detratti gli acconti), quale compenso per l'attività professionale svolta in favore della procedura.

2. Il decreto, pubblicato il 17.2.2017, è stato impugnato da Alcea s.p.a con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui
 e
 hanno resistito con controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, 2 comma, n. 4, cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 39 e 165 l. fall. e nullità del decreto di liquidazione impugnato per difetto assoluto di motivazione.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 165 l. fall., nonché degli artt. 1 e 5 d.m. 25 gennaio 2012 n. 30 per assenza di qualsiasi riferimento nel decreto di liquidazione ai parametri qualitativi e quantitativi ai fini dell'applicazione delle relative aliquote in relazione agli importi di attivo e passivo.

3. Con il terzo motivo la ricorrente articola, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 165 e 172 l. fall., nonché dell'art. 5 del d.m. 25 gennaio 2012 n. 30 per avere il tribunale omissso di rilevare la mancata redazione

dell'inventario e comunque errato nell'individuazione dei valori di attivo e passivo cui riferirsi per la quantificazione del compenso dei commissari.

4. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e devono essere accolti.

4.1 Sul punto, è necessario premettere che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione del decreto, ove necessaria, come nel caso in cui tale provvedimento sia emesso per definire un procedimento in camera di consiglio, non dev'essere ampia come quella della sentenza, né succinta, come quella dell'ordinanza, ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, sesto comma, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa (Sez. 6-1, Ordinanza n. 21800 del 24/09/2013: principio espresso in riferimento alla liquidazione del compenso al curatore fallimentare). Così, è stato espressamente affermato che *"Il giudice, nel motivare il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza doverli trascrivere tutti nel decreto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, comma 6, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa"* (così, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16856 del 07/07/2017).

4.2 Dunque, il decreto di liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale deve certamente essere motivato in ordine alle specifiche scelte discrezionali, che sono riservate al giudice dall'art. 39 l.fall. - cui rinvia l'art. 165 l.fall. - e dalle norme regolamentari ivi richiamate, con conseguente nullità del provvedimento che risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente. Tuttavia, la motivazione del decreto può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi - come già sopra indicato - a indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha



sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto (Cass. 24/09/2013, n. 21800, *cit. supra*; Cass. 17/05/2005, n. 10353).

4.4 Ciò posto, occorre evidenziare come la motivazione del decreto impugnato si componga solo della seguente e stringata enunciazione: "*visti gli artt. 39 l. f. e 1 e segg. d.l. n. 30/2012, tenuto conto dei criteri previsti da tali norme, liquida...1.740.000 euro*", con la conseguenza che, da un lato, non può ritenersi la motivazione impugnata integrata *per relationem* con il contenuto dell'istanza di liquidazione presentata dai commissari giudiziali (istanza neanche richiamata nel provvedimento in esame) e, dall'altro, che la motivazione deve ritenersi meramente apparente, neanche rendendo la stessa comprensibile la ragione per la quale il compenso dei professionisti incaricati sia lievitato dalla minor somma indicata, nella relazione ex art. 172 l. fall., dagli stessi commissario quale possibile compenso nella misura di euro 900.000 a quella pressoché raddoppiata oggetto di effettiva liquidazione nel decreto impugnato. Né può ritenersi integrata la detta motivazione dal prospetto di calcolo contenuto nel foglio excel allegato, non essendo possibile comprendere, anche attraverso tale integrazione documentale, quali sia stato il parametro normativo applicato (che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere quello espresso dall'art. 5, comma 2, del d.m. n. 30/2002, per i concordati non liquidatori) né quali siano stati i parametri utilizzati (facendo riferimento la stessa istanza di liquidazione a tre parametri alternativi di attivo e di passivo).

4.5 A ciò deve essere aggiunto che, stante l'applicazione al caso di specie del criterio di liquidazione fissato dall'art. 5, 2 comma del d.m. n. 30/2002 per il concordato con continuità, il decreto avrebbe dovuto anche spiegare la ragione della deroga ai valori ricavabili dall'inventario e dell'eventuale non necessità di tale ultimo adempimento in relazione alla natura non liquidatoria del concordato stesso.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.



P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26.1.2021



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente
Magda Cristiano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22 FEB 2021
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone